

**Contratto per la realizzazione di attività formative relative al Progetto ""Uso consapevole dei media e prevenzione del cy-berbullismo""**

Il Dipartimento di Psicologia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (c.f. 80007010376), di seguito denominato Dipartimento, nella persona del Direttore, Prof. Vincenzo Natale, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento, in viale Bertini Pichat 5, 40126 Bologna e autorizzato ad intervenire nella stipula del presente contratto dal Consiglio di Dipartimento con delibera del 26.01.2018,

e

Istituto Comprensivo 19 con sede legale in Via d'Azeglio 82 Cod. Mecc.: BOIC87800G - Cod. Fisc.: 91357350379, nella persona del legale rappresentante, prof.ssa Giovanna Facilla, nata a Taranto (TA) il 07/02/1959

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE:

(A) il Committente opera nel settore/campo dell'Istruzione;

(B) il Committente intende affidare all'Università - la quale opera ratione materiae ai fini dell'esecuzione del presente Contratto attraverso

il Dipartimento di Psicologia (di seguito indicato come "Dipartimento") - l'attività descritta all'art. 1 del presente Contratto;

(C) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

(D) l'Università, attraverso il suo Dipartimento, possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività descritta all'art. 1 del presente Contratto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 (Oggetto del Contratto)**

1.1 Il Committente affida all'Università, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di formazione sul seguente tema: "Uso consapevole dei media e prevenzione del cyberbullismo" così articolato:

Scuola secondaria di I grado plesso "Fontana" per docenti e genitori di tutte le classi

n. 1 incontro (2h) di presentazione del progetto

n. 1 incontro (2h) dei soli docenti della scuola  
secondaria di primo grado:

-per formazione, scambio di informazioni e materia-  
li,

-per preparare la co-conduzione delle attività da  
svolgere nelle classi

-per iniziare a creare un equipe di riferimento  
stabile per gli alunni

n.8 incontri di formazione agli alunni delle tre  
classi di I media (tot. 24 h)

a cura degli esperti in co-conduzione con i docenti

n. 1 incontro finale (2h) per docenti, genitori e  
ragazzi che preveda:

-riflessioni finali sugli obiettivi raggiunti e da  
raggiungere in prospettiva

-eventuale restituzione di dati

-previsione che i docenti formati diventino "tutor"

dal settembre 2018, mettendo la propria esperienza  
e formazione a disposizione degli altri docenti e  
delle classi

-eventuali interventi e commenti dei ragazzi sul  
progetto; presentazione di elaborati e creazioni  
originali (anche attraverso una mostra o la raccol-  
ta di slogan).

Scuola primaria plesso "Cremonini":

n. 1 incontro (2h) per tutti i docenti e i genitori  
che preveda:

-descrizione del progetto da parte dei docenti formati nell'A.S. precedente

-restituzione di dati e cornice culturale istituzionale a cura della prof.ssa Guarini

-presentazione dei futuri "tutor", ovvero dei docenti formati che a partire dal settembre 2018 potranno mettere la propria esperienza a servizio degli altri docenti e delle classi.

**Art. 2 (Responsabili della Consulenza)**

2.1 Il Committente designa quale Responsabile Scientifico la Docente Maura Avagliano.

2.2 Il Dipartimento designa quale Responsabile Scientifico la Prof.ssa Annalisa Guarini.

2.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

**Art. 3 (Modalità e luogo di esecuzione)**

3.1 Qualora la formazione o parte di essa debba essere svolta presso i locali del Committente, quest'ultimo si impegna fin d'ora a concedere al Responsabile per l'Università e al personale coin-

volto, l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente ivi collocati.

#### **Art. 4 (Personale)**

4.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto il Dipartimento potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito del presente contratto, previa comunicazione alla Dirigente Scolastica dell'I.C.N.19, Prof.ssa Giovanna Facilla.

4.2 Il personale dell'Università che si rechi presso i locali del Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine il Committente si impegna affinché al personale dell'Università impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adot-

tate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 5 (Durata)**

5.1 Il presente Contratto verrà a scadenza il 30/06/2018.

5.2 Il presente Contratto potrà essere rinnovato solo con accordo scritto tra le Parti, previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti, debitamente autorizzati dalle Parti stesse.

#### **Art. 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento)**

6.1 Il Committente si impegna a versare al Dipartimento per l'esecuzione della Consulenza un Corrispettivo pari a € 1.415,20 (millequattrocentoquindici/20) esente da IVA ai sensi dell'art. 10 punto 20 del DPR n.633/1972 e successive modificazioni, di seguito dettagliata:

Scuola secondaria di primo grado "Lavinia Fontana":

-2 incontri per docenti e genitori: 268,40 euro

-1 incontro tra docenti ed esperti: 134,20 euro

-8 ore per ogni classe I media: (292,80 x3) 878,40 euro.

Scuola primaria "Cremonini-Ongaro":

-1 incontro per docenti e genitori (2h): 134,20 euro

6.2 Il Corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal Committente, a fronte dell'emissione di regolare Fattura Elettronica, n/s Codice Univoco, UF8F2Z, in un'unica soluzione di pagamento, precisamente:

- alla data di scadenza del presente Contratto.

6.3 I pagamenti di cui al paragrafo precedente per gli Enti pubblici dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura sulle seguenti coordinate bancarie: • Numero conto di Tesoreria Unica: 37200 • IBAN esteso del conto di Tesoreria Unica: IT08N0100003245240300037200.

Per agevolare la contabilizzazione dell'incasso a favore del Dipartimento, chiediamo gentilmente di inserire nella causale di pagamento il seguente codice identificativo P6

6.4 Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni - incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte del Dipartimento, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabili-

tà e rescissione del presente Contratto - al fine di evitare o ritardare il pagamento del Corrispettivo o di singole tranches di pagamento.

**Art. 7 (Ritardato pagamento e interessi)**

7.1 Il Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del Corrispettivo, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Committente il rischio del caso fortuito.

7.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente articolo 6, il Committente dovrà corrispondere al Dipartimento, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 2 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.

7.3 Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 (sessanta) giorni dal termine convenuto, il Committente incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo per il quale i termini non risultano rispettati.

**Art. 8 (Diritti delle Parti sul Foreground)**

8.1 I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al Committente. Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente concede espressamente all'Università il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

8.2 Le Parti si danno atto che, fatte salve le relazioni scientifiche di cui al paragrafo 10.1, dall'esecuzione dell'attività di consulenza oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano costituire oggetto di esclusiva o privata ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi rela-

tivi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

**Art. 9 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)**

9.1 Il Dipartimento si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Committente avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza,

che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

9.2 Il Dipartimento si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 10 (Uso dei segni distintivi)**

10.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi

liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

#### **Art. 11 (Riservatezza)**

11.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente

Contratto;

**Art. 12 (Forza maggiore)**

12.1 Una Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.

12.2 Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'evento o la circostanza impeditivi all'altra Parte.

**Art. 13 (Inadempimento)**

13.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall'Università, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 6 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novan-

ta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

13.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà all'Università il diritto al risarcimento dei danni subiti.

13.3 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

**Art. 14 (Trattamento dei dati personali)**

14.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.

**Art. 15 (Controversie)**

15.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

**Art. 16 (Comunicazioni)**

16.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque con-

nessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Committente:

Contatti sede amministrativa Tel.: 051330374 oppure

051584082, mail: [boic87800g@istruzione.it](mailto:boic87800g@istruzione.it) PEC

[boic87800@pec.istruzione.it](mailto:boic87800@pec.istruzione.it). Contatti Docente Refe-

rente Maura Avagliano: cell. 339-4800822 mail: mau-

raavagliano@gmail.com

Per il Dipartimento: sede amministrativa

051/2091831, PEC: [psi.dipartimento@pec.unibo.it](mailto:psi.dipartimento@pec.unibo.it) .

Referente scientifico : Prof.ssa Annalisa Guarini,

[annalisa.guarini@unibo.it](mailto:annalisa.guarini@unibo.it)

16.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

#### **Art. 17 (Clausola generale)**

17.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

17.2 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona

fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

**Art. 18 (Registrazione e spese)**

18.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

L'imposta di bollo verrà assolta dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna in modo virtuale.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è sottoscritto digitalmente dalle parti.

Bologna,     /     /

Per il Dipartimento

Il Direttore

Prof. Vincenzo Natale

Per il Committente

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Facilla